



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

| | |
|----------------------------------|--|
| Estremi del Provvedimento | Sentenza n. 92 del 08/03/2023 – 11/05/2023 Udienza pubblica del 07/03/2023 |
| Massima n. 1: | <p>Titolo Impiego pubblico - Anticipazione del trattamento di fine servizio - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Possibile erogazione, da parte di società partecipata dalla Regione, di una quota del trattamento di fine servizio ai dipendenti regionali in quiescenza - Violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e per contrasto con l'art. 23 del del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), come convertito – l'art. 13, comma 6, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024). La norma censurata consentendo ad una società partecipata in via totalitaria dalla Regione Siciliana (la Irfis FinSicilia s.p.a.) di erogare ai dipendenti regionali in quiescenza l'anticipo di una quota del trattamento di fine servizio, contrasta con la disciplina statale che, all'art. 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, ha inteso regolare in maniera uniforme le condizioni giuridiche ed economiche per l'accesso, da parte di tutti i dipendenti pubblici, a finanziamenti agevolati in funzione di anticipo di tale trattamento, prevedendo, tra l'altro, la preventiva e necessaria adesione, da parte degli istituti bancari e finanziari, ad uno specifico accordo quadro. Tale accordo, invece, non opera con riguardo a Irfis FinSicilia s.p.a., essendo prevista la stipula di una specifica convenzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Regione Siciliana.</p> <p>La norma regionale impugnata si pone, pertanto, in contrasto con l'intera <i>ratio</i> su cui si fonda la disciplina dettata dal legislatore statale che è intervenuto, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, a regolare, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, le modalità di anticipazione del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici, non solo statali.</p> |



| | |
|----------------------|--|
| | <p>La norma censurata, dunque, invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p> |
| NOTE: | <p>Atti oggetto del giudizio Art. 13, comma 6, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito.</p> |
| Massima n. 2: | <p>Titolo Impiego pubblico - Assunzioni a tempo determinato - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Assunzioni di 300 unità di personale «dirigenziale» in luogo dell'originario «non dirigenziale» - Soppressione del limite del 20% per la loro assegnazione in distacco presso i comuni e gli altri enti locali - Modifica della natura del distacco, da facoltativa a obbligatoria - Violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione - Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 97, secondo comma, della Costituzione – l'art. 13, comma 68, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024). La disposizione regionale impugnata apporta modifiche all'articolo 12, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale), sia al comma 1, stabilendo l'assunzione di trecento unità di personale dirigenziale a tempo determinato, in luogo delle trecento unità di personale non dirigenziale originariamente previste dalla disposizione modificata, sia al comma 4, sopprimendo il limite del venti per cento per l'assegnazione di tale personale regionale in distacco presso i comuni e gli altri enti locali ed infine rendendo obbligatorio, e non più facoltativo, il distacco medesimo. La modifica censurata verrebbe di fatto a creare «posizioni soprannumerarie» rispetto a quelle formalmente previste nella pianta organica, posto che, in relazione al personale dirigenziale da assumere, «non esistono le corrispondenti e necessarie strutture di livello dirigenziale». La norma censurata contrasta anche con l'impegno alla complessiva riduzione e razionalizzazione degli uffici dirigenziali, che è stato assunto dalla Regione Siciliana nell'ambito dell'accordo per il ripiano decennale di disavanzo, sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021 (punto 2, lettere e) e j). Inoltre, la resistente ha illegittimamente istituito una anomala figura di dirigente a tempo determinato, che non trova alcuna corrispondenza nell'evoluzione del disegno organizzativo della Regione. La Regione Siciliana, anche nelle materie in cui è titolare di una potestà legislativa esclusiva – quali quelle concernenti l'«ordinamento degli uffici» o lo «stato giuridico ed economico» del personale, di cui all'art. 14, comma 1, lettere</p> |



| | |
|----------------------|---|
| | <p>p) e q), dello statuto speciale – è tenuta ad esercitare le relative competenze «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato» e, quindi, a maggior ragione, nel rispetto del principio di buon andamento di cui all'art. 97, secondo comma, della Costituzione, violato dalla disposizione censurata.</p> |
| NOTE: | <p>Atti oggetto del giudizio Art. 13, comma 68, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 97, secondo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Punto 2, lettere e) e j), del Piano di rientro della Regione Siciliana del disavanzo in attuazione dell'Accordo Stato Regione, del 14 gennaio 2021.</p> |
| Massima n. 3: | <p>Titolo Impiego pubblico - Assunzioni a tempo indeterminato - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Reclutamento di assistenti sociali a livello locale - Autorizzazione ai comuni ad avviare le relative procedure - Valorizzazione, tramite apposito punteggio, della professionalità maturata con forme contrattuali flessibili nella pubblica amministrazione - Lamentata violazione del principio di copertura finanziaria delle spese - Inammissibilità.</p> <p>Testo E' dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 21, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), promossa in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione. La norma regionale impugnata autorizza i comuni ad avviare procedure di reclutamento, per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, «coerentemente ai piani di fabbisogno». La difesa dello Stato, denunciando l'assenza di un'adeguata copertura finanziaria, non si è adeguatamente confrontata con l'articolata disciplina statale (contenuta all'art. 1, commi 797, 798 e 799, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”) che regola il meccanismo di finanziamento, a carico dello Stato, delle assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato da parte dei comuni (sulla carente ricostruzione del quadro normativo come profilo di inammissibilità del ricorso, sentenza n. 84 del 2022). La questione risulta, pertanto, inammissibile per carente ricostruzione del quadro normativo statale.</p> |
| NOTE | <p>Atti oggetto del giudizio Art. 13, comma 21, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 81, terzo comma, della Costituzione.</p> |



| | |
|----------------------|--|
| | <p>Altri parametri e norme interposte Art. 1, commi 797, 798 e 799, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.</p> |
| Massima n. 4: | <p>Titolo Impiego pubblico - Assunzioni a tempo indeterminato - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Reclutamento di assistenti sociali a livello locale - Autorizzazione ai comuni ad avviare le relative procedure - Valorizzazione, tramite apposito punteggio, della professionalità maturata con forme contrattuali flessibili nella pubblica amministrazione - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 21, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La disposizione regionale impugnata riguarda l'assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali da parte dei comuni, (non, dunque, da parte della Regione), e regola solo le fasi propedeutiche alla costituzione del rapporto di lavoro – quali sono quelle inerenti alle procedure di reclutamento – che esulano dalle competenze statali in materia di ordinamento civile (Cfr. tra le tante, sentenza n. 195 del 2021). Lo statuto speciale assegna in via esclusiva alla Regione Siciliana la competenza in materia di «regime degli enti locali» (art. 14, lettera o) e in materia di «ordinamento degli enti locali» (art. 15). La disciplina regionale riguardante le modalità di assunzione di dipendenti degli enti locali siciliani, dunque, non appare, pertanto, riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, non incidendo su rapporti lavorativi già in essere o, comunque, su profili attinenti alla regolazione giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.</p> |
| NOTE | <p>Atti oggetto del giudizio Art. 13, comma 21, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettera l) , della Costituzione; Art. 14, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), come convertito.</p> |
| Massima n. 5: | <p>Titolo Impiego pubblico - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Assunzioni a tempo indeterminato del personale dei consorzi di bonifica - Limitazione al 50% dei posti resisi vacanti al 31 dicembre 2021, anziché al 31 dicembre 2020 - Lamentata violazione della copertura finanziaria - <i>Ius superveniens</i> - Estinzione del processo.</p> |



| | |
|--------------------|--|
| | <p>Testo E' dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 57, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), promosso in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Il comma 57 impugnato, relativo alle assunzioni a tempo indeterminato del personale precario dei consorzi di bonifica è stato modificato dall'art. 13, comma 65, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n.16. In considerazione del carattere soddisfacente della modifica e della mancata applicazione <i>medio tempore</i> della norma censurata, è intervenuta la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente. La rinuncia è stata accettata dalla Regione Siciliana e, consequenzialmente, la Consulta ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (<i>ex plurimis</i> sentenze n. 190, n. 179, n. 123 e n. 114 del 2022).</p> |
| <p>NOTE</p> | <p>Atti oggetto del giudizio Art. 13, comma 57, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 81, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.</p> |

Per la stessa sentenza vedere anche nella categoria Bilancio e contabilità pubblica.

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto
Firmato Avv. Bologna



Avv. Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel. 091 7074806 – email: avvocatogenerale@regione.sicilia.it